

**AVVISO PUBBLICO**  
**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA PER ATTIVITA' DI DEGENZA E DI CHIRURGIA AMBULATORIALE COMPLESSA IN CONVENZIONE CON STRUTTURE SANITARIE PRIVATE NON ACCREDITATE**

Richiamato:

- l'art. 15 quinquies del D. Lgs. 502/1992, e s.m.i. *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”* che prevede, per i dirigenti sanitari in rapporto di lavoro esclusivo, il diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali specificamente individuate ...”;
- l'art. 7, comma 2, del D.P.C.M. del 27 marzo 2000 che prevede che, nei casi in cui non sia possibile reperire all'interno dell'azienda, in misura esauriente, idonee strutture e spazi per lo svolgimento dell'attività libero professionale **per attività di degenza e di chirurgia ambulatoriale complessa**, gli spazi necessari sono temporaneamente reperiti all'esterno dell'azienda in strutture non accreditate;
- la Legge n. 120 del 03.08.2007, così come modificata dalla Legge n. 189 del 08.11.2012 di conversione del D.L. 13.09.2012 n. 158 (Decreto Balduzzi), che prevede che le Regioni possono autorizzare l'azienda sanitaria, ove ne sia adeguatamente dimostrata la necessità e nel limite delle risorse disponibili, ad acquisire, anche tramite la stipula di convenzioni, spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria ordinaria;
- il D.M. del Ministero della Salute del 21 febbraio 2013: *“Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni”* oltreché la D.G.R. 23/02/2015 n. 20-1086 *“Indicazioni vincolanti alle Aziende del S.S.R. finalizzate alla realizzazione di un'infrastruttura di rete ed all'utilizzo di un idoneo applicativo in conformità al D.M. del Ministero della Salute del 21.02.2013”*;
- la Legge regionale 17 luglio 2025, n. 11, Regione Piemonte: *“Misure per garantire modalità uniformi di esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria sul territorio regionale”* che all'articolo 3 sancisce i principi per il corretto esercizio dell'ALPI da parte della dirigenza medica, veterinaria e dei dirigenti del ruolo sanitario e riserva al Consiglio regionale l'approvazione delle linee guida e del regolamento tipo per l'esercizio dell'ALPI nel rispetto di tali principi;
- la Deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte 23 Settembre 2025, n. 117: *“Approvazione delle linee guida regionali in materia di libera professione intramuraria della dirigenza Area sanità per la definizione o l'aggiornamento del regolamento aziendale ALPI. Approvazione dello schema di regolamento tipo ALPI”*;
- il CCNL Area Sanità 2019 – 2021, titolo VIII, libera professione intramuraria;
- il Regolamento aziendale relativo all'attività libero-professionale intramuraria, recepito con Deliberazione del Direttore generale n. 772 del 29/10/2025.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

con il presente avviso l'Azienda Sanitaria Locale TO5 (nel proseguo Azienda), intende sollecitare manifestazione di interesse da parte di soggetti che siano interessati a convenzionarsi per acquisire prestazioni in regime di libera professione intramuraria per attività di degenza e di chirurgia ambulatoriale complessa rese da professionisti sanitari dipendenti della ASL TO5 interessati, secondo le condizioni generali appresso indicate.

Il presente avviso è **finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la più ampia partecipazione e la consultazione degli operatori economici interessati**, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; non vincola in alcun modo l'Azienda, che si riserva, comunque, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nemmeno ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile, dandone avviso mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Il presente avviso rimarrà visibile sul sito dell'Azienda per la durata di **15 giorni** dalla data di pubblicazione.

### **Art. 1 – Oggetto**

Il presente avviso è volto a verificare la disponibilità da parte di Strutture sanitarie che siano in possesso dei requisiti normativi e organizzativi richiesti dalla presente procedura, a mettere a disposizione, con integrali oneri a proprio carico, locali attrezzati, materiale sanitario e non sanitario, farmaci, presidi diagnostici, strumentario, ed attrezzature appropriati per quantità, qualità e funzionalità in relazione alla tipologia delle prestazioni da erogarsi, nonché eventuale personale di supporto infermieristico e tecnico idoneo secondo la normativa vigente, al fine di soddisfare la richiesta di prestazioni a pagamento da terzi all'Azienda, da parte dei dirigenti medici interessati, fuori dall'orario di lavoro ed all'esterno delle strutture aziendali per le seguenti attività:

- ricovero ordinario;
- day hospital e day surgery;
- chirurgia ambulatoriale complessa (C.A.C.).

### **Art. 2- Requisiti di partecipazione**

Il presente avviso è rivolto a strutture sanitarie private con sede/i operative nella Regione Piemonte ed in particolare nella provincia di Torino, per ragioni di prossimità con la sede aziendale. Le strutture devono essere in possesso di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia e nei confronti delle quali non ricorrano i motivi di esclusione previsti dall'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 Nuovo Codice Appalti.

La Struttura non deve essere accreditata, neanche parzialmente, con il Servizio Sanitario Nazionale o convenzionata con lo stesso per l'erogazione di prestazioni sanitarie in regime istituzionale e deve garantire il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera.

Non saranno ammesse alla procedura le Strutture che abbiano commesso violazioni gravi degli obblighi derivanti da precedenti rapporti convenzionali per l'attività libero-professionale con questa Azienda.

### **Art. 3 – Requisiti strutturali e tecnologici**

Relativamente ai locali e alle attrezzature messi a disposizione la Struttura fornisce ogni garanzia e assume propria incondizionata responsabilità verso l'Azienda circa la piena conformità a tutte le normative di legge previste per le finalità cui gli stessi sono destinati.

In particolare, per quanto concerne i locali, devono essere garantite le seguenti condizioni:

- compatibilità dei locali offerti alle vigenti norme urbanistiche-edilizie relativamente alla destinazione richiesta;
- conformità dei locali e delle metrature alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro;
- conformità alla regola tecnica di prevenzione incendi e alle norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'Azienda si riserva di effettuare controlli, anche attraverso l'utilizzo di apposite check-list di

verifica, sul rispetto dei requisiti dinanzi descritti.

#### **Art. 4 – Servizi integrativi e di supporto**

La Struttura, con integrali oneri a suo carico, garantisce al paziente i servizi connessi alla erogazione della prestazione, quali:

- a) attività organizzativa e di segreteria;
- b) attività di prenotazione;
- c) accettazione dei pazienti;
- d) degenza

Le tariffe delle prestazioni sono stabilite dall'Azienda d'intesa con i professionisti interessati e comunicate alla Struttura.

Le procedure organizzative e le modalità operative cui la Struttura dovrà attenersi saranno meglio specificate all'atto del convenzionamento.

Rimangono a carico della struttura tutti gli obblighi connessi al mantenimento in piena efficienza dei locali attrezzati messi a disposizione dei professionisti dell'Azienda.

#### **Art. 5 – Rapporti economici**

A fronte dell'attività di cui al precedente art. 1, la Struttura sanitaria privata si impegna a trasmettere mensilmente all'Azienda l'elenco dettagliato delle prestazioni rese da ogni specialista in convenzione autorizzata, secondo le modalità che seguono.

La Struttura sanitaria privata farà pervenire all'ASL TO5 - S.S. Amministrazione del Personale Ufficio Libera Professione, esclusivamente a mezzo PEC, apposita rendicontazione nella quale dovranno comparire:

- la tipologia ed il numero delle prestazioni effettuate dal dirigente medico,
- date e orari degli accessi correlati,
- tariffa applicata.

La Struttura addebiterà direttamente al paziente, con propria fattura, la quota di competenza, corrispondente alle proprie tariffe ordinarie di degenza per il comfort alberghiero e per l'utilizzo di materiali, farmaci, protesi, presidi, esami diagnostici, diritti di sala operatoria e tutte le attività connesse al ricovero ordinario, day hospital, day surgery, chirurgia ambulatoriale complessa.

L'ASL TO5, sulla scorta di tali attestazioni, provvederà ad emettere regolare fattura che dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla data di ricezione, secondo le modalità segnalate nella fattura stessa e riportate nella convenzione.

#### **Art. 6 – Assicurazione**

In relazione ai rischi professionali derivanti dall'espletamento dell'attività sanitaria, l'Azienda garantisce al proprio personale la copertura assicurativa per i rischi da responsabilità civile ai sensi dei vigenti CCNL e alle condizioni previste dal programma regionale di assicurazione RCT.

La Struttura dovrà garantire di essere in possesso di adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e RCO, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 08.03.2017 n. 24, per tutte le responsabilità a suo carico e per tutti gli eventuali danni che dovessero verificarsi per cause ad essa imputabili, così come per i danni subiti da eventuali prestatori d'opera utilizzati per il regolare svolgimento dell'attività.

La Struttura sarà unica e diretta responsabile verso terzi di ogni danno ad essi causato in conseguenza del difettoso o mancato funzionamento delle attrezzature o della gestione dei servizi a proprio carico.

#### **Art. 7 - Trattamento dati e nomina della struttura quale responsabile esterno del trattamento**

La Struttura dovrà impegnarsi a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali avrà conoscenza, possesso e detenzione direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta. I trattamenti dei dati saranno ammessi solo per le finalità strettamente correlate all'erogazione dei

servizi e dovranno, pertanto, essere effettuati solo con i dati personali effettivamente necessari, ai sensi della normativa vigente.

Ai fini del trattamento dei dati degli utenti l'Azienda, in qualità di titolare del trattamento, individuerà la Struttura quale Responsabile esterno del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Reg UE 2016/679 del 27.04.2016.

### **Art. 8 – Modalità di partecipazione**

La Struttura interessata al convenzionamento dovrà presentare istanza di partecipazione, utilizzando il modello di manifestazione d'interesse allegato al presente Avviso (Allegato "A"), debitamente sottoscritto dal legale rappresentante.

All'istanza di partecipazione, oltre ad una breve presentazione della Struttura, dovrà essere allegata una proposta tecnica, nella quale sia dettagliato quanto di seguito indicato:

- le discipline/branche specialistiche per le quali la Struttura ha ottenuto autorizzazione all'esercizio dai competenti uffici;
- le sedi operative presso le quali verranno eseguite le prestazioni;
- il numero e le caratteristiche dei locali dove si eroga l'attività sanitaria, con relativa planimetria generale e particolare;

La partecipazione alla presente procedura vincola la Struttura all'accettazione dei termini della convenzione.

Non sarà possibile, fino a nuovo avviso, stipulare convenzioni con Strutture che non abbiano, in questa sede, manifestato il loro interesse o siano state ritenute non idonee, salvo nel caso di Strutture che siano state costituite successivamente alla scadenza del presente avviso.

La domanda redatta secondo il modulo allegato "A", datata e firmata digitalmente dal legale rappresentante, e la documentazione allegata dovranno pervenire **entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet istituzionale** tramite posta elettronica certificata, mediante l'account di posta certificata dell'istante, all'indirizzo:

[protocollo@cert.aslto5.piemonte.it](mailto:protocollo@cert.aslto5.piemonte.it)

riportando nell'oggetto della PEC la dicitura:

***“Avviso pubblico - manifestazione di interesse per lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria per attività di degenza e di chirurgia ambulatoriale complessa in convenzione con strutture sanitarie private non accreditate”***

Il termine fissato è perentorio e l'eventuale riserva per un invio successivo di documenti è priva di effetti.

### **Art. 9 – Analisi delle proposte e stipula della convenzione**

A fronte della disponibilità dichiarata dalla struttura mediante adesione al presente avviso e della verifica del possesso dei requisiti richiesti, le candidature ritenute idonee verranno **inserite in un apposito elenco** messo a disposizione dei medici e dei dirigenti sanitari dell'Azienda che potranno esprimere le loro preferenze nei limiti previsti dalla regolamentazione aziendale.

La convenzione con la Struttura sarà sottoscritta unicamente in presenza di almeno una preferenza.

E' inteso che in corso di validità, la convenzione potrà essere estesa, alle medesime condizioni normative ed economiche, a nuove specialità e a nuovi medici che ne facciano richiesta.

### **Art. 10 - Durata della convenzione**

La convenzione avrà durata dalla sua sottoscrizione sino al 31/12/2026, con eventuale proroga di un anno.

L'ASL si riserva comunque la facoltà di procedere annualmente alla indizione di nuovo avviso di

manifestazione di interesse.

È previsto il recesso anticipato della convenzione in caso di successivo accreditamento per prestazioni SSN (anche parziale) o su richiesta di una delle due parti. In questo ultimo caso il preavviso minimo è fissato in 30 giorni.

#### **Art. 11 – Informazioni /chiarimenti**

Si precisa che eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla presente procedura potranno essere richiesti a mezzo PEC all'indirizzo [protocollo@cert.aslto5.piemonte.it](mailto:protocollo@cert.aslto5.piemonte.it) o a mezzo email all'indirizzo [liberaprofessione@aslto5.piemonte.it](mailto:liberaprofessione@aslto5.piemonte.it)

#### **Art. 12 – Privacy**

I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

L'Azienda è titolare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 e ss. del Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2016/679 del 27.04.2016 - Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali ("G.D.P.R." General Data Protection Regulation) - dei trattamenti dei dati personali da essa raccolti.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Azienda, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento) mediante presentazione di apposita istanza.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art.79 del Regolamento).

#### **ALLEGATI**

- A) Modello istanza di partecipazione
- B) Informativa privacy